

# Cassazione penale

direttore scientifico  
condirettore  
LIX - Ottobre 2019, n° 10

**Domenico Carcano**  
**Mario D'Andria**

IO

20  
19

| **estratto**

RILIEVI SUL DELITTO DI DIFFAMAZIONE E  
SUL VALORE SCRIMINANTE DELLA CRITICA

*con nota di* **Michele Alesci**



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

## 413.4 L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL DIRITTO DI CRONACA GIUDIZIARIA

SEZ. V - UD. 30 NOVEMBRE 2018 (DEP. 17 GENNAIO 2019), N. 2092 - PRES. PEZZULLO - REL. TUDINO - P.M. CESQUI (CONCL. DIFF.) - (275409)

**DIFFAMAZIONE - Diffamazione commessa col mezzo della stampa - Inchiesta giornalistica - Diritto di cronaca - Ambito di operatività - Criteri di individuazione.**

(C.P. ARTT. 51, 595)

*In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la formulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti, quando i dati di cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione di un giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblico interesse, dovendo l'attualità della notizia essere riguardata non con riferimento al fatto ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della stessa a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi. (Fattispecie relativa ad un articolo di cronaca giudiziaria nel quale il redattore aveva veridicamente segnalato il coinvolgimento della vittima di un omicidio in attività di spaccio di stupefacenti, al fine di delineare il contesto sociologico nel quale era maturato il fatto e di formulare un'ipotesi sul movente).*

**RITENUTO IN FATTO** - 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 30 novembre 2016, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Cassino che aveva affermato la responsabilità di P.A. e D.M.G. per il reato di diffamazione aggravata, oltre alle statuizioni civili.

I fatti riguardano la pubblicazione, sul quotidiano (*Omissis*), nell'edizione del (*Omissis*), di un articolo, dal titolo "*Omissis*", avente ad oggetto la ricostruzione delle circostanze in cui era venuto a maturare l'omicidio di F.I.A., attinto da 44 coltellate nel corso di una festa, e per il quale era stato tratto in arresto il coetaneo M.G.

Pur all'esito delle censure defensionali, la corte territoriale ha ritenuto correttamente ascrivibile il fatto agli imputati, nelle rispettive qualità di direttore responsabile e di giornalista estensore, e non riconducibile all'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria il contenuto dell'articolo.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, per mezzo del Difensore, avv. Dino Lucchetti, articolando – con unico motivo – plurime censure inerenti violazione e falsa applicazione della legge penale in riferimento alla sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica e correlato vizio della motivazione, incentrate anche sulla diversa ricostruzione dei profili di rilevanza penale del fatto apprezzati dalla corte territoriale, diversamente da quanto ritenuto in primo grado, ed al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.

**CONSIDERATO IN DIRITTO** - 1. Il ricorso è fondato.

2. Va, in via generale, premesso come in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprima ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei valori in conflitto, individuandoli nell'interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.

2.1. Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo

che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte (tra le tante, Sez. V, n. 39503 del 11/5/2012, Clemente, Rv. 254789), anche nel campo d'indagine dei fenomeni sociologici.

2.2. Con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, ai fini della configurabilità dell'esimente, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio (Sez. V, n. 35702 del 19/5/2015, P.O. in proc. Case, Rv. 265015) e la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale, mentre ove informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (Sez. I, n. 7333 del 28/1/2008, Mauro, Rv. 239163).

Di guisa che la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria (Sez. V, n. 43382 del 16/11/2010, Lillo, Rv. 248950: la Corte ha altresì precisato che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale).

Il diritto di cronaca, che può comportare qualche sacrificio dell'accuratezza della verifica della verità del fatto narrato e della bontà della fonte per esigenze di velocità, presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione, e, pertanto, non ricorre quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica di tutte le fonti disponibili, con la conseguenza che, laddove si dà conto di vicende giudiziarie, incombe l'obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse (Sez. I, n. 13941 del 8/1/2015, P.C. in proc. Cicone, Rv. 263064).

2.3. Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica". In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la verità del fatto narrato per ritenere giustificabile la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non giustificabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.

Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra *statement of facts* (oggetto di prova) e *value judgments* (non suscettibili di dimostrazione).

3. Applicando gli enunciati principi al caso in esame, si appalesa evidente l'erronea applicazione dell'art. 51 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica.

3.1. Va, al riguardo, rilevato come la stessa corte territoriale abbia diversamente dal giudice di primo grado – escluso il difetto di veridicità – o, almeno, di verosimiglianza – delle affermazioni, contenute nell'articolo in disamina, relative al coinvolgimento di F.I.A., vittima del brutale omicidio per il quale era indagato M.G., in attività di spaccio di stupefacenti, ravvisando una concreta lesione alla reputazione del predetto F., non giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca, in ragione della sostanziale equiparazione, sotto il medesimo profilo di censurabilità etico-sociale, della condotta omicida rispetto a quella riferita alla vittima.

L'apprezzamento di siffatto profilo – esplicitamente evocato nell'imputazione e che non involge, pertanto, alcuna immutazione del fatto contestato, come invece prospettato dalla difesa – non appare, tuttavia, immune da censure.

Dalla lettura del testo in contestazione emerge, all'evidenza, come l'articolista non si sia limitato ad un resoconto giudiziario, ma abbia, invece, inteso approfondire, in chiave critica, l'analisi sociologica del contesto in cui l'omicidio del F. fu consumato, tratteggiando il profilo soggettivo dei due giovani coinvolti al fine di evidenziarne comuni tratti generazionali, caratterizzati da forme di edonismo e cinismo, pur nella diversità dei ruoli (vittima il F. e indagato di omicidio il M.) declinati nel caso di cronaca che aveva ispirato la pubblicazione.

Nella delineata prospettiva, l'espressione «vittima e omicida si somigliano terribilmente in questa storia incredibile...ragazzi apparentemente normali ma spietati» evidenzia l'elaborazione di un giudizio critico comparativo finalizzato alla sottolineatura di una comune matrice generazionale, che muove verso una – pretesa – forma di giornalismo d'inchiesta inteso a stigmatizzare un progressivo deterioramento di valori, la ricerca di facili forme di guadagno (a fini narcisistici, come emerge dal titolo "(Omissis)") e di divertimento (l'omicidio sarebbe maturato nel corso di una festa in cui era previsto il consumo di stupefacenti), ma non sottende – per la stessa valenza semantica delle espressioni utilizzate ed alla luce della complessiva lettura del testo – alcuna forma di equiparazione, sotto il medesimo profilo di censurabilità etico-sociale, della condotta omicida rispetto a quella riferita alla vittima, come ritenuto dalla corte territoriale.

Non può, pertanto, ritenersi che l'imputata abbia posto in essere una gratuita lesione alla reputazione del F., mentre non può escludersi nel testo – formulato con una sintassi forse ancora immatura rispetto all'analisi che si è inteso svolgere – anche il requisito della continenza, così come declinato nella giurisprudenza di questa corte nell'accezione di «... proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico».

4. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello di Roma non sono, dunque, condivisibili, poiché il diritto di cronaca, nella sua declinazione di manifestazione del pensiero critico di più ampia valenza, è stata esercitata nel rispetto dei limiti di veridicità, attualità e continenza che delineano la scriminante dell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 21 Cost. e art. 51 c.p.

Deve essere, pertanto, affermato il principio di diritto per cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la formulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive della reputazione dei soggetti coinvolti, quando i dati di cronaca assumano una funzione meramente strumentale per supportare un giudizio critico di contenuto diverso e più ampio, di attuale e pubblico interesse; l'attualità della notizia deve, infatti, essere riguardata non con riferimento al fatto ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi, con la conseguenza che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l'altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall'attualità dell'interesse alla pubblicazione.

5. Poiché la decisione della Corte di appello di Roma, rinviando anche a quella di prima grado, ha ricostruito la vicenda in punto di fatto perché possano ritenersi sussistenti i presupposti della suindicata scriminante, questa Corte può, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), procedere ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula perché il fatto non costituisce reato; formula da adottarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui siano integrati gli elementi oggettivi del reato contestato ma sussista una causa di giustificazione, che elimina l'antigiuridicità penale, ed esclude di conseguenza il reato (Sez. un, n. 40049 del 29/5/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815; Sez. V, 20 marzo 2007).

## RILIEVI SUL DELITTO DI DIFFAMAZIONE E SUL VALORE SCRIMINANTE DELLA CRITICA

*Remarks on Criminal Defamation and the Value of Criticism as Justification*

L'Autore ripercorre l'intero iter giudiziario sviluppatosi nei tre gradi di giudizio al fine di evidenziare che le stesse espressioni utilizzate dal giornalista sono state valutate diversamente a seconda dell'organo giudicante, e conclude che, in ottica di riforma, una possibile via per risolvere il "dilemma giuridico" posto dalla fattispecie di diffamazione sia la c.d. "giustizia riparativa".

*The Author analyses the entire judicial procedure developed in the three levels of court in order to highlight that the same expressions used by the journalist were considered differently according to the judging body, and concludes that, from the point of view of reform, a possible way to resolve the "legal dilemma" posed by the type of defamation is the so-called "restorative justice".*

*(Traduzione in inglese a cura dell'Autore)*

di **Michele Alesci**

*Avvocato e Dottore di ricerca in diritto e procedura penale - "La Sapienza" Università di Roma*

**Sommario** 1. Introduzione. — 2. La vicenda e i tre gradi di giudizio. — 3. Alcune osservazioni sul principio di diritto. — 4. Rilievi sulla tipicità oggettiva dell'art. 595 c.p. e sulla sussunzione del fatto concreto sotto di esso. La "memoria del defunto" e l'onore dei familiari. — 5. Breve conclusione.

### 1. INTRODUZIONE

Analizzare la vicenda oggetto della sentenza, soprattutto sotto il profilo dell'iter giudiziario sviluppatosi nei classici "tre gradi di giudizio" <sup>(1)</sup>, fa emergere nitidamente il grande limite del reato di diffamazione <sup>(2)</sup>. Ossia che si tratta di una "questione di limiti", quelli di tutela degli interessi che vengono in gioco: la libertà di espressione (art. 21 Cost.) – considerata la «pietra

<sup>(1)</sup> Sin d'ora si avvisa il lettore che tutte le sentenze citate in questo scritto sono state tratte da accreditati motori di ricerca giuridici, quali "DeJure" (Giuffrè), "Pluris" (Wolters Kluwer), "Foro Italiano" (Soc. Ed. «Il Foro Italiano»), "SentenzeWeb" (dal sito ufficiale della Corte di cassazione), "HUDOC" (database ufficiale della Corte E.D.U.). Con riferimento alla sentenza in commento, le decisioni di merito, di primo grado e di secondo grado, sono state gentilmente fornite da uno degli imputati assolti e dall'avvocato difensore.

<sup>(2)</sup> Sul delitto di diffamazione la bibliografia è realmente vastissima, non solo perché si tratta di un reato "storico", previsto sin dalle codificazioni preunitarie (in particolare: *Codice dei delitti e delle pene per Regno d'Italia* del 1810, Libro III, Tit. II, Capo I, Sez. VII, § 2, art. 375 ss.; *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche pel Regno Lombardo-Veneto* del 1815, Parte II, Sez. I, Capo XII, § 237 ss.; *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (Parte II, Leggi penali)* del 1819, Libro II, Tit. VIII, Capo I, Sez. III, art. 365 ss.; *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla* del 1820, Libro II, Parte II, Tit. I, Capo X, Sez. II, art. 407 ss.; *Regolamento sui delitti e sulle pene dello Stato pontificio* del 1832, Libro II, Tit. XXVI, art. 529 ss.; *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* del 1839, Libro II, Tit. X, Capo I, Sez. VII, art. 616 ss.; *Codice penale dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni per l'Impero d'Austria* del 1853, Parte II, Capo XII, § 488 ss.; *Codice penale per Granducato di Toscana* del 1853, Libro II, Tit. VII, Sez. II, Capo II, art. 366 ss.; *Codice criminale e di procedura criminale per gli Stati Estensi* del 1855, Libro II, Tit. XXXVIII, art. 477 ss.; *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* del 1859, Libro II, Tit. X, Capo I, Sez. VI, § 1, art. 570 ss.), e poi dal *Codice Zanardelli* del 1889 agli artt. 393 ss. (Capo VII, Titolo IX, dedicato ai "delitti contro la persona"), ma anche per la complessità della sua disciplina (Libro II, Tit. XII, Capo II, c.p.), ereditata dal Codice Zanardelli e che non sembra caratterizzare la restante legislazione penale (quanto meno quella codicistica). Si consideri, comunque, che gran parte degli scritti in argomento sono mere ricognizioni giurisprudenziali e/o dottrinali

angolare dell'ordine democratico»<sup>(3)</sup>– e la dignità umana (artt. 2, 3, 32, comma 2, 36, comma 1, 41, comma 2, Cost.), di cui l'onore<sup>(4)</sup>, che è il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p.<sup>(5)</sup>, ne rappresenta un aspetto<sup>(6)</sup>. Interessi fondamentali, consacrati dalle costituzioni di ogni paese democratico e dalle più importanti carte internazionali dei diritti (art. 10, comma 2, CEDU<sup>(7)</sup>; artt. 1, 7 e 11 della Carta di Nizza; artt. 1, 12, 19 e 22 della Dichiarazione universale dei diritti umani).

Come ebbe modo di ricordare la Corte costituzionale nella sua prima sentenza, «il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e [...] nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile»<sup>(8)</sup>. La tutela dell'onore, tuttavia, accentua il problema dei "limiti dei diritti" – che si configurano in maniera differente in relazione al tipo di situazione giuridica considerata, "statica" per l'onore (che non si esercita, ma si acquisisce con la nascita), "dinamica" per la manifestazione del pensiero (che, in quanto libertà, si esercita) –, perché, in buona parte dei casi, la sua risoluzione è lasciata alla pura discrezionalità del giudice. Ragione che giustifica non solo il dibattito sulla gravità del trattamento sanzionatorio riservato alle forme aggravate di

ovvero brevi note o osservazioni a sentenza, senza particolari spunti di interesse o di riflessione. Per fornire comunque al lettore una bibliografia essenziale, rinviamo, innanzitutto, alle voci enciclopediche di: SIRACUSANO, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. d. pen.*, vol. VII, Utet, 1993, p. 30 ss.; SPASARI, voce *Diffamazione e ingiuria - c) Diritto penale*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Giuffrè, 1964, p. 470 ss.; NAPPL, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, 1989, p. 1 ss.; poi, alle trattazioni manualistiche di: MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *Delitti contro la persona*<sup>3</sup>, Cedam, 2008, p. 194 ss.; FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, *Delitti contro la persona*<sup>2</sup>, Zanichelli, 2007, p. 77 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I<sup>5</sup>, a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, 2008, p. 199 ss.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, vol. VIII, Utet, 1937, p. 316 ss.; infine, per una ricognizione giurisprudenziale, a: IACOVIELLO, *Dei delitti contro l'onore*, in AA.VV., *I delitti contro la famiglia. I delitti contro la persona*, vol. XI, t. I, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi e E. Lupo, Giuffrè, 2010, p. 634 ss.

<sup>(3)</sup> C. cost. sentenza n. 84 del 1969.

<sup>(4)</sup> Sull'onore si vedano, anche per la bibliografia citata: LIOTTA, voce *Onore (diritto all')*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Giuffrè, 1990, p. 202 ss.; ZENO-ZENCOVICH, voce *Onore e reputazione*, in *Dig. d. priv. - Sez. civ.*, vol. XIII, Utet, 1995, p. 90 ss.; DE SANCTIS RICCIARDONE, voce *Onore - I) Disciplina privatistica*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIV, Roma, 1990, p. 1 ss.

<sup>(5)</sup> Così pacificamente in dottrina. Sulla distinzione tra *onore* (o onore in senso soggettivo, come sentimento che l'individuo ha della propria dignità e del proprio valore) e *reputazione* (o onore in senso oggettivo, come considerazione che i consociati hanno di un individuo) si vedano: LIOTTA, voce *Onore (diritto all')*, cit., p. 203-204; ZENO-ZENCOVICH, voce *Onore e reputazione*, cit., pp. 90-91; DE SANCTIS RICCIARDONE, voce *Onore - I) Disciplina privatistica*, cit., p. 1 ss.; ART. ROCCO, *L'oggetto giuridico del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, cit., p. 585-586, per il quale l'onore andava considerato «nel suo duplice aspetto di sentimento della propria dignità personale (onore soggettivo, *dignitas*) e di considerazione personale da parte della generalità degli altri uomini (onore oggettivo, buon nome, stima, fama, riputazione), e quindi anche di possibilità, derivante da una buona riputazione, di godere certi vantaggi materiali (lato materiale dell'onore, fiducia personale). L'onore, in quanto è giuridicamente tutelato nel campo del diritto privato, dà luogo a un diritto all'onore appartenente anch'esso ai diritti privati di personalità. Non solo l'onore per sé e l'interesse all'onore, ma anche la volontà del rispetto del proprio onore, cioè il diritto all'onore, viene penalmente tutelato»; per i risvolti penali della distinzione si vedano: FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, cit., p. 77; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I<sup>5</sup>, cit., p. 202. In senso solamente oggettivo, anche per le origini storiche del concetto, è inteso l'onore da ABBAGNANO, voce *Onore*, in *Dizionario di Filosofia*<sup>3</sup>, a cura di G. Fornero, Utet, 2013, p. 778-779.

<sup>(6)</sup> Sul bilanciamento di entrambi gli interessi si veda TESAURO, *Il bilanciamento nella struttura della diffamazione tra teoria del reato e teoria dell'argomentazione giudiziale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, 4, p. 1083 ss.

<sup>(7)</sup> Che prevede che l'esercizio della libertà di espressione, «poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie [...] alla protezione della reputazione o dei diritti altrui [...]».

<sup>(8)</sup> C. cost., sentenza n. 1 del 1956.



diffamazione – costituito dalla reclusione di cui più volte se ne è invocata l'abolizione<sup>(9)</sup>– ma anche quello sulla sua eventuale depenalizzazione<sup>(10)</sup>, sorte toccata al limitrofo reato di ingiuria (art. 594 c.p. abr.)<sup>(11)</sup>.

Oggi il dibattito interessa principalmente la c.d. “diffamazione a mezzo stampa” di cui all'art. 13 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*)<sup>(12)</sup>, ossia la diffamazione «consistente nell'attribuzione di un fatto determinato» e «commessa col mezzo della stampa», ossia mediante «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione» (art. 1 l. cit.)<sup>(13)</sup>– le cui pene si applicano anche alla diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato arrecata attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ai sensi dell'art. 30, comma 4, l. 6 agosto 1990, n. 223 (*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*)<sup>(14)</sup>–, e concerne i limiti

<sup>(9)</sup> Negli ultimi anni si registrano alcuni disegni di legge che, non immutando il precetto primario dell'art. 595 c.p., hanno proposto modifiche al trattamento sanzionatorio, da un lato, eliminando la pena della reclusione e, dall'altro, aumentando in maniera considerevole i limiti edittali della pena pecuniaria. Così il Disegno di legge n. 3491 approvato dalla Commissione Giustizia del Senato nel 2012 il quale ha previsto che: «1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. – 2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 30.000. – 3. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate»; e il disegno di legge C. 925-A, approvato dalla Camera nel 2013 e dal Senato nel 2014 con n. 1119, il quale ha previsto che: «1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. – 2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. – 3. Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

<sup>(10)</sup> Contro la depenalizzazione si è espressa parte della magistratura a seguito del “caso Sallusti”: PACILEO, *Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa. Note a margine del “caso Sallusti”, 2013*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>(11)</sup> L'art. 594 c.p. è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7, recante “*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*”, cui è conseguita l'abrogazione o la modifica delle disposizioni citate nella parte in cui facevano riferimento all'art. 594 c.p. (artt. 1 e 2 del d.lg. cit.).

<sup>(12)</sup> Invero, in virtù del d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, recante “*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*”, per la diffamazione semplice e aggravata di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 595 c.p. la competenza è del giudice di pace (art. 4, comma 1, lett. a) ed è prevista la pena pecuniaria della multa o la pena della permanenza domiciliare (da sei a trenta giorni) o del lavoro di pubblica utilità (da dieci giorni a tre mesi) (art. 52, comma 2, lett. a). Molto scalpore ha suscitato negli ultimi anni il caso del direttore del quotidiano *Libero*, Alessandro Sallusti (Sez. V, 26 settembre 2012, dep. 23 ottobre 2012, n. 41249, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), con nota di F. VIGANÒ; per la ricostruzione della vicenda si veda anche GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale: contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Aracne, 2013, p. 40 ss.).

<sup>(13)</sup> Com'è noto, sussistono opinioni divergenti sulla natura della diffamazione a mezzo stampa, considerata da alcuni un'ipotesi speciale della reato di cui all'art. 595 c.p. (così per NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Cedam, 1971, p. 31, per il quale la stampa sarebbe un elemento costitutivo); da altri, invece, una forma ulteriormente aggravata di quest'ultimo delitto, costituendo una *circostanza aggravante complessa* che assorbe le aggravanti dell'«attribuzione di un fatto determinato» (art. 595, comma 2, c.p.) e dell'uso del «mezzo della stampa» (art. 595, comma 3, c.p.) (così secondo la giurisprudenza: cfr. Sez. V, 15 gennaio 1990, n. 312; Cass. pen., 1 febbraio 1993, in *Giust. pen.*, 1994, II, c. 40; Cass. pen., 13 ottobre 1989, in *questa rivista*, 1991, p. 1218; in questo senso in dottrina: MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 247, nt. 108).

<sup>(14)</sup> Al riguardo si veda FIORAVANTI, voce *Televisione, stampa e editoria. I reati televisivi*, in *Dig. d. pen.*, vol. XIV, Utet, 1999, p. 163 ss. Non rientrando il mezzo di *internet* né nel concetto di “stampa” né in quelli di “radio” e “televisione”, la diffamazione veicolata attraverso di esso potrà essere incriminata solo ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., nonostante i soggetti attivi possano essere anche i giornalisti e la diffamazione abbia una capacità lesiva pari o

che incontra chi esercita la professione di giornalista nell'esercizio del c.d. "diritto di cronaca" e del c.d. "diritto di critica" <sup>(15)</sup>.

Com'è noto, a partire dall'insegnamento di Pietro Nuvolone <sup>(16)</sup>, la cronaca – ossia la narrazione dei fatti <sup>(17)</sup>– si considera lecitamente esercitata <sup>(18)</sup>, cioè ha valore scriminante delle offese arrecate (art. 51 c.p.) <sup>(19)</sup>, quando ricorrono cumulativamente i tre requisiti della: 1) verità della narrazione, ossia la corrispondenza tra quanto narrato e la realtà; 2) pertinenza della narrazione, ossia la rispondenza all'interesse pubblico; 3) continenza del linguaggio, ossia la proporzionalità delle espressioni usate rispetto alla natura dei fatti. Criteri consacrati nel 1984 dalla Cassazione civile nella c.d. "sentenza decalogo" sulla diffamazione <sup>(20)</sup>, cui autorevole dottrina ha aggiunto 4) la correttezza del linguaggio <sup>(21)</sup>, solitamente assorbito nella continenza <sup>(22)</sup>, e la giurisprudenza 5) la attualità dei fatti narrati, da molti inglobata nella pertinenza. Non ci soffermeremo su tali requisiti <sup>(23)</sup>, ma rileviamo, sulla scia di quanto affermato da tempo dalla dottrina, che si tratta di dati di incerta determinazione concettuale e altamente opinabili, il cui accertamento è lasciato inevitabilmente al soggettivismo del giudice <sup>(24)</sup>.

persino superiore a quella arrecata col mezzo televisivo o radiofonico. Così ha giustamente statuito Cass., Sez. V, 14 novembre 2016 (dep. 1° febbraio 2017), n. 4873, con riferimento alla diffamazione a mezzo "Facebook".

<sup>(15)</sup> Rilevano FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, cit., p. 100, che la definizione delle condizioni di rilevanza penalistica della cronaca e della critica ha consentito, dopo «un lungo e complesso percorso politico-scientifico-giurisprudenziale che ha ovviamente risentito dei vari climi culturali che hanno connotato la storia democratica del Paese, con le sue oscillazioni inevitabili ma anche con le sue prevedibili costanti», di raggiungere l'equilibrio tra le rispettive esigenze di tutela dei beni giuridici dell'onore e della libertà di espressione.

<sup>(16)</sup> Cfr. NUVOLONE, voce *Cronaca (libertà di)*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Giuffrè, 1962, p. 423-424.

<sup>(17)</sup> Solitamente in successione temporale (o cronologica); il termine "cronaca" deriva, infatti, dal greco *χρόνος* che vuol dire "tempo".

<sup>(18)</sup> Cfr.: F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 221 ss., anche per la bibliografia e la giurisprudenza; FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, cit., p. 100 ss.; E. MUSCO, voce *Stampa - b) Diritto penale*, cit., p. 647 ss.; PACE - PETRANGELI, voce *Cronaca e critica (diritto di)*, in *Enc. dir.*, agg. V, Giuffrè, 2001, p. 310 ss. e 317 ss.

<sup>(19)</sup> Per le diverse impostazioni sul fondamento della non punibilità della cronaca si veda MANTOVANI, voce *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XV, Giuffrè, 1966, p. 650 ss.

<sup>(20)</sup> Sez. I civ., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, 11, I, c. 2711 ss., con nota di PARDOLESI, in cui si affermò appunto che «il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell'art. 21 Cost., e regolato fondamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) forma "civile" della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, si da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti».

<sup>(21)</sup> MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 224.

<sup>(22)</sup> Ad esempio, per FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, cit., p. 102, per i quali la continenza «viene rispettata con l'uso di un linguaggio corretto, privo di inutile asprezza o di subdole insinuazioni».

<sup>(23)</sup> Sulla loro *ratio*, individuata nel riconoscimento dell'esistenza del valore della *libertà di informarsi*, si vedano in particolare PACE - PETRANGELI, voce *Cronaca e critica (diritto di)*, cit., p. 307 ss.

<sup>(24)</sup> Rilevano il problema: PACE - PETRANGELI, voce *Cronaca e critica (diritto di)*, in *Enc. dir.*, agg. V, Giuffrè, 2001, p. 306, i quali osservano che «possono essere sottoposti a una varietà di interpretazioni e a una serie di aggiustamenti, talvolta ideologici e talaltra contingenti, tanto che può disperarsi della possibilità di una ricostruzione coerente del sistema, così come può criticarsi l'eccessiva discrezionalità che viene in questo modo attribuita ai giudici», ma anche che «La costruzione giurisprudenziale del diritto in esame risponde però ad una sua logica e rinviene una sua giustificazione nella necessità di superare alcune strettoie che la nostra legislazione, al di là delle affermazioni



Sempre secondo la dottrina, anche la critica – che è l'opinione sui fatti <sup>(25)</sup>– per essere scriminata dovrebbe sottostare ai medesimi requisiti di forma e contenuto della cronaca, cioè la verità, la pertinenza e la continenza <sup>(26)</sup>; senza la prima, infatti, «la critica cessa di essere tale e diventa pura invenzione, mera immaginazione, fantacritica»; senza la seconda si tradurrebbe «in un immotivato attacco personale o in uno sfogo di mera animosità» <sup>(27)</sup>. La verità, tuttavia, dovrebbe rappresentare solo un presupposto della critica, la quale in sé non è né vera né falsa, ma è fondata o infondata se si basa rispettivamente su fatti realmente accaduti o meno <sup>(28)</sup>.

Giustamente la Cassazione civile, nella già citata “sentenza decalogo”, ha individuato nella sola «forma “civile”» – ossia la continenza – il requisito di liceità della critica, riferibile non solo alla esposizione dei fatti ma anche alla loro “valutazione”: «La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l'insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all'autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione» <sup>(29)</sup>.

La Cassazione penale, sulla scia di precedenti sentenze, ha poi osservato che «l'uso di espressioni o toni oggettivamente forti, aspri, polemici ovvero l'impiego di giudizi in astratto offensivi» avrebbero perso ormai la loro carica lesiva «per la diffusa “desensibilizzazione” che rispetto ad essi vi sarebbe da parte della coscienza sociale, specie nell'ambito della lotta politica» <sup>(30)</sup>.

La critica, quindi, come autorevolmente osservato in dottrina, si dovrebbe arrestare «solo

---

costituzionali, riserva al libero esplicarsi del diritto di informare»; P. BARILE, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit., p. 439 ss.

<sup>(25)</sup> Per FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, cit., p. 102, la critica «è essenzialmente e fondamentalmente espressione di giudizio e di razionalità: più precisamente si concretizza nella presa di posizione motivata e argomentata su accadimenti, fatti o circostanza dei più vari settori della vita sociale».

<sup>(26)</sup> Cfr. FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, cit., p. 103. Più generico ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I<sup>5</sup>, cit., p. 221, per il quale la critica per essere legittima «deve corrispondere allo scopo per cui la facoltà è concessa (non tendere, perciò, ad altri fini come purtroppo spesso avviene nella pratica) e deve essere svolta con correttezza di modi. Se sono varcati i limiti della necessità, oppure se i modi usati sono per se stessi ingiuriosi (contumelie, denigrazioni personali *et similia*), la critica è illegittima»; SRACUSANO, voce *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 45, per il quale «Il limite della verità obiettiva dei fatti funziona qui in modo del tutto analogo a quanto si è appena detto in tema di diritto di cronaca; in effetti è la natura stessa del diritto di critica a presupporre la verità, il riferimento alla realtà, di quanto si afferma». Per le varie posizioni si veda GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale: contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, cit., p. 35 ss.

<sup>(27)</sup> FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, cit., p. 103.

<sup>(28)</sup> Così NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 54-59, 80 ss. e 266 ss. Anche per MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 204-205, per il quale «Se è incontestabile che i fatti, da cui muove la critica, debbano essere storicamente veri, è altrettanto incontestabile che il limite della liceità della critica non può essere la verità del giudizio, ma soltanto il *linguaggio di per sé non offensivo e continente*, oltre all'*interesse pubblico-sociale* delle veritiere notizie riferite».

<sup>(29)</sup> Sez. I civ., 18 ottobre 1984, n. 5259 (cfr. i passi riportati nelle c. 2718-2719 di *Foro it.*, cit.).

<sup>(30)</sup> Sez. V, 16 aprile 1993, imp. Barile, in *Foro it.*, 1994, II, c. 94 ss., con nota di A. TESARUO e L. TRAMONTANO. Quest'ultima sentenza si segnala anche per la distinzione che si è operata tra cronaca e critica, di cui riteniamo opportuno riportare i passi più importanti: «se c'è un aspetto in cui davvero il diritto di critica si distingue dalla cronaca

davanti agli attacchi personali, aventi l'obiettivo di screditare la personalità morale del soggetto preso di mira»<sup>(31)</sup>. Ma analogamente a quanto avviene per la cronaca, anche per la critica, forse ancora di più, il requisito anzidetto presenta un tasso non indifferente di ambiguità e di soggettivismo dell'interprete<sup>(32)</sup>.

La Corte E.D.U. riprenderà sostanzialmente le conclusioni cui è pervenuta la nostra giurisprudenza in una nota sentenza del 2013<sup>(33)</sup>, in cui, operandosi la distinzione tra «*statements of fact*», la cui esistenza può essere dimostrata, e «*value judgments*», la cui verità, al contrario, non è suscettibile di prova, si è affermato che il requisito della verità del giudizio «*is impossible to fulfil and infringes freedom of opinion itself*», e, per questo motivo, «*The classification of a statement as a factor as a value judgment is a matter which in the first place falls within the margin of appreciation of the national authorities, in particular the domestic courts*» (punto n. 49)<sup>(34)</sup>. Si è riconosciuto, altresì, che, in una società democratica, «*journalistic freedom also covers possible recourse to a degree of exaggeration, or even provocation*» (punto n. 50), e che soprattutto i politici «*must display a greater degree of tolerance, especially when they themselves makes public statements that are susceptible of criticism*» (punto n. 53). La sentenza della Corte E.D.U. fornisce anche riferimenti importanti riguardo alle espressioni contumeliose spesso contenute nella critica, in quanto si è affermato che «*offensive language may fall*

---

è quello che si tratta di un diritto che non si concreta come l'altro nella narrazione di fatti, bensì si esprime in un giudizio o più genericamente nella manifestazione di un'opinione, che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva ovvero assolutamente oggettiva. La critica, per sua natura, non può essere fondata se non su un'interpretazione dei fatti e comportamenti; e questa interpretazione non può che essere soggettiva e cioè corrispondente all'angolazione individuale e in definitiva al punto di vista di chi la manifesta. Conseguentemente, i giudizi critici non possono essere mai suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva, come tale impossibile. [...] Unico limite che giudizi del genere possono incontrare è quello dell'interesse pubblico o sociale della critica, perché è chiaro che va considerata punibile a titolo di diffamazione la critica offensiva della reputazione altrui, quando sia rivolta a mezzo stampa, a persone o soggetti che non tengono comportamenti o non svolgono funzioni idonee a richiamare su di sé una comprensibile o oggettivamente apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica. Ma, al di fuori di questa ipotesi, il diritto di critica non può funzionare, in quanto tale e indipendentemente da ogni valutazione sui suoi contenuti, come un limite scriminante della diffamazione, con l'aggiunta che tanto maggiore sarà in questo senso la sua efficacia quanto più alta è la posizione o più rilevante il comportamento del soggetto criticato, posto che in queste ipotesi necessariamente si ampliano i confini di ammissibilità del sindacato dell'opinione pubblica o quella che incisivamente è stata definita la zona d'illuminazione da parte della critica di determinati soggetti. La conclusione di questo discorso è che in tema di diffamazione a mezzo stampa i limiti scriminanti del diritto di critica e di cronaca non sono coincidenti, ma diversi e i primi sono più ampi dei secondi. Per cui quando uno scritto contiene notizie ed opinioni, fatti e critiche, si da costituire esercizio ad un tempo del diritto di cronaca e di critica, e in relazione a ciascun contenuto espressivo che vanno applicati i corrispondenti (diversi) limiti scriminanti che sono propri della cronaca e della critica. A meno che l'interprete non ritenga che l'articolo, valutato nel suo complesso sia prevalentemente e significativamente esercizio del diritto di cronaca o di critica, nel qual caso è da accordare rilievo esclusivo all'una o all'altra causa di giustificazione».

<sup>(31)</sup> FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, cit., p. 103.

<sup>(32)</sup> Sempre FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, cit., p. 104, rilevano che «*in subiecta materia* le valutazioni sono assai opinabili, anche a causa delle non indifferenti difficoltà a distinguere tra fatti e giudizio. Per ridurre ragionevolmente tale alea si fa, di solito, ricorso ad un criterio di tipo funzionale, prendendo in considerazione le finalità della critica rispetto all'obiettivo del perseguimento di un interesse generale di varia natura (culturale, scientifico, storico ecc.). Occorre comunque riconoscere che a tutt'oggi anche questo criterio non è sembrato di agevole uso in sede giudiziaria a causa di una connotata ambiguità e quindi non in grado di costituire un solido e definitivo orientamento per le decisioni dei casi concreti, che non raramente appaiono il frutto di scelte incontrollabili e/o marcatamente connotate da eccessiva e soggettiva discrezionalità».

<sup>(33)</sup> C. edu., caso *Mengi v. Turkey*, 27 novembre 2013.

<sup>(34)</sup> In ogni caso, conclude la Corte, «*evenwhere a statement amounts to a value judgment, there must exist a sufficient factual basis to support it, failing which it will be excessive*».

*outside the protection of freedom of expression if it amounts to wanton denigration, for example where the sole intent of the offensive statement is to insult», ma anche che «the use of vulgar phrases in itself is not decisive in the assessment of an offensive expression, as it maywell serve merely stylistic purposes. For the Court, style constitutes part of communication as a form of expression and as such is protected together with the content of the expression» (punto n. 58).*

## 2. LA VICENDA E I TRE GRADI DI GIUDIZIO

Il fatto da cui ha preso le mosse il procedimento penale a carico del giornalista – e del direttore del giornale *ex art. 57 c.p.* – era costituito dalla pubblicazione su un quotidiano locale di un articolo avente ad oggetto un episodio di sangue risalente al 2009, che vide coinvolti due ragazzi, all'epoca dei fatti poco più che maggiorenni, uno dei quali aveva brutalmente assassinato l'altro, come accertato definitivamente alcuni anni dopo dalla Corte di cassazione <sup>(35)</sup>.

L'articolo, dal titolo evocativo «*Le Hogan sporche di sangue*», veniva pubblicato all'indomani della conferenza stampa degli inquirenti <sup>(36)</sup> e ricostruiva la vicenda con una narrazione accattivante, evidenziando come essa fosse maturata in un contesto sociale degradato, frequentato, secondo le espressioni utilizzate dal giornalista, da «ragazzi mezzi "fuori"», «che si "fanno le canne"», «dove una compagnia abbastanza sbandata di ventenni trova negli stupefacenti buone ragioni per riunirsi» e dove «tutto può succedere. Ed è successo».

Tra questa "gioventù bruciata" vi erano i due protagonisti della vicenda, uno dei quali era il «fornitore "nuovo"» dell'altro, che «la roba te la dava pure a credito», e che, per una questione di debiti relativi alla droga fornita, è stato brutalmente ucciso.

Nonostante l'uno fosse il carnefice e l'altro la vittima, nella prospettiva del giornalista entrambi i giovani erano tra loro molto simili, anche nel modo di vestire: «Vittima e omicida si somigliano terribilmente in questa storia incredibile. Ragazzi apparentemente normali, ma spietati».

Quest'ultima affermazione, consistente in un *paragone*, e l'attribuzione della *qualifica* di "fornitore di droga" alla vittima hanno determinato la condanna in *primo grado* del giornalista e del direttore del giornale (*ex art. 57 c.p.*) alla pena pecuniaria della multa – oltre al risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima – per il reato di diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 13 l. n. 47 del 1948 <sup>(37)</sup>.

Il tribunale <sup>(38)</sup>, infatti, rilevava che, «attraverso l'analisi del tenore semantico e lessicale delle locuzioni adoperate, si perviene pacificamente alla conclusione della profonda valenza

---

<sup>(35)</sup> Sez. I, 9 aprile 2018 (dep. 4 ottobre 2018), n. 39760.

<sup>(36)</sup> L'articolo, dal titolo completo «*Le Hogan sporche di sangue. Nascondere un corpo nel quartiere dove tutti si conoscono e notano i dettagli*», è apparso sul quotidiano *Latina Oggi* del 5 febbraio 2009.

<sup>(37)</sup> L'imputazione per il giornalista era la seguente: «art. 595 commi 1, 2, 3 c.p. e art. 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 perché, quale giornalista autore dell'articolo "Le Hogan sporche di sangue" pubblicato sul quotidiano *Latina Oggi* stampato nel circondario di Cassino il 5 febbraio 2009, che si abbia qui come interamente trascritto, indebitamente offendeva la reputazione di Igor Alfredo Franchini, rinvenuto ucciso sul litorale di Gianola, utilizzando nei confronti del predetto espressioni lesive della sua immagine, qualificandolo quale spacciatore di stupefacenti ed utilizzando frasi quali "Sabato 24 gennaio in quella lì c'era una festa e la droga la avrebbe portata un fornitore "nuovo" che Giovanni aveva conosciuto non da molto tempo. Igor Franchini ... vittima e omicida si somigliano terribilmente in questa storia incredibile. Ragazzi apparentemente normali ma spietati". Con le aggravanti del fatto determinato e della sua commissione a mezzo stampa».

<sup>(38)</sup> Trib. Cassino, 28 aprile 2014 (dep. 23 giugno 2014), n. 597, *inedita*.

diffamatoria dell'articolo *de quo*», che «risulta intrinsecamente dotato di una specifica attitudine ad arrecare un notevolissimo pregiudizio, nei riguardi del bene-protetto dalla norma penale», in quanto, da un lato, «fornisce l'immagine della vittima dell'omicidio come "fornitore di droga", nonostante, all'epoca del fermo, vi fosse solo lo spunto investigativo che l'omicidio poteva essere maturato a seguito di un litigio per un debito dovuto all'acquisto di sostanze stupefacenti», e, dall'altro, con effetto «maggiormente lesivo della reputazione della vittima», «pone sullo stesso piano la vittima, uccisa con quarantaquattro coltellate, ed il presunto omicida», paragonando la condotta della vittima, «ossia la presunta vendita di sostanze stupefacenti», con la condotta del presunto omicida, «che avrebbe concorso nell'omicidio e successivamente tentato di bruciare il cadavere».

Si escludeva, dunque, la configurazione del diritto di cronaca/critica per il mancato rispetto sia del principio di verità, «in quanto, all'epoca in cui fu pubblicato l'articolo, quella del debito per l'acquisto di sostanza stupefacente era solo un'ipotesi investigativa», sia del principio di continenza, «attese le espressioni tese a paragonare la figura della vittima con quella dell'omicida», considerando anche che, come era emerso nel corso delle indagini e da una testimonianza, la vittima era una persona sconosciuta alle forze dell'ordine (se non per un modesto precedente di polizia da minorenni), al contrario del presunto omicida che aveva precedenti per spaccio, era tossicodipendente ed era stato più volte ricoverato in un centro di recupero.

La Corte di appello <sup>(39)</sup>confermava la condanna degli imputati alla stessa pena, ma restringeva la portata lesiva dell'articolo al solo accostamento della vittima al suo carnefice, che assume «una innegabile e gratuita valenza diffamatoria». Non ritenendo meritevoli di accoglimento le argomentazioni degli appellanti, che sostenevano di avere solamente dato conto dei risultati investigativi illustrati dagli inquirenti nel corso della conferenza stampa, la Corte rilevava che «la indubbia valenza diffamatoria dell'articolo [...] non sta certo nell'aver riferito del ruolo di fornitore di droga [...], potendosi ritenere del tutto plausibile sul piano logico [...] che a ciò gli inquirenti abbiano sicuramente accennato in qualche misura nell'illustrare alla stampa l'andamento delle indagini, con ciò legittimando dunque la divulgazione della specifica notizia da parte degli organi d'informazione»; bensì nelle «parole con cui la giornalista mette sullo stesso piano di censurabilità etico/sociale, di fronte ai suoi lettori, la condotta oltremodo efferata di un soggetto accusato di aver ucciso un altro giovane addirittura con 44 coltellate (cercandone poi anche di incendiare il cadavere) e la condotta del presunto fornitore di droga rimasto vittima di tale orrendo omicidio (condotta – quella di un qualsivoglia fornitore di droga – certo di significativa illiceità e censurabilità etico/sociale, ma obiettivamente priva di quei connotati di esecrabile efferatezza intrinseci in un siffatto evento omicidiario)». La Corte, dunque, escludeva il diritto di cronaca/critica ritenendo violato il solo principio di continenza.

La Corte di cassazione, investita della causa su ricorso degli imputati, ha ribaltato totalmente le conclusioni dei giudici di merito, annullando senza rinvio la sentenza impugnata «perché il fatto non costituisce reato».

Si è sottolineato, infatti, come «l'articolista non si sia limitato ad un resoconto giudiziario, ma abbia, invece, inteso approfondire, in chiave critica, l'analisi sociologica del contesto in cui l'omicidio [...] fu consumato, tratteggiando il profilo soggettivo dei due giovani coinvolti al fine di evidenziarne comuni tratti generazionali, caratterizzati da forme di edonismo e cinismo, pur nella diversità dei ruoli[...] declinati nel caso di cronaca che aveva ispirato la pubblicazione».

<sup>(39)</sup> App. Roma, 30 novembre 2016 (dep. 12 gennaio 2017), n. 10173, *inedita*.

L'accostamento tra la vittima e il carnefice – pur se «formulato con una sintassi forse ancora immatura rispetto all'analisi che si è inteso svolgere», ma comunque tale da non escludere la continenza – «evidenzia l'elaborazione di un giudizio critico comparativo finalizzato alla sottolineatura di una comune matrice generazionale, che muove verso una – pretesa – forma di giornalismo d'inchiesta inteso a stigmatizzare un progressivo deterioramento di valori, la ricerca di facili forme di guadagno (a fini narcisistici, come emerge dal titolo "Le Hogan sporche di sangue") e di divertimento (l'omicidio sarebbe maturato nel corso di una festa in cui era previsto il consumo di stupefacenti), ma non sottende – per la stessa valenza semantica delle espressioni utilizzate ed alla luce della complessiva lettura del testo – alcuna forma di equiparazione, sotto il medesimo profilo di censurabilità etico-sociale, della condotta omicida rispetto a quella riferita alla vittima»<sup>(40)</sup>.

La Cassazione, dunque, ritiene non condivisibili le conclusioni della Corte di appello, «poiché il diritto di cronaca, nella sua declinazione di manifestazione del pensiero critico di più ampia valenza, è stata esercitato nel rispetto dei limiti di veridicità, attualità e continenza», e giunge a formulare il seguente principio di diritto: «in tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la formulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive della reputazione dei soggetti coinvolti, quando i dati di cronaca assumano una funzione meramente strumentale per supportare un giudizio critico di contenuto diverso e più ampio, di attuale e pubblico interesse; l'attualità della notizia deve, infatti, essere riguardata non con riferimento al fatto ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi, con la conseguenza che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l'altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall'attualità dell'interesse alla pubblicazione»<sup>(41)</sup>.

### 3. ALCUNE OSSERVAZIONI SUL PRINCIPIO DI DIRITTO

Quanto al principio di diritto espresso dalla Cassazione ci sembra non sia stata colta in pieno la problematica della critica. Non si fornisce alcun elemento utile per stabilire quando quest'ultima sia lecitamente esercitata.

Il riferimento all'"inchiesta giornalistica", innanzitutto, è scarsamente significativo. Che si tratti di una "inchiesta" – termine con cui, nel gergo giornalistico, si intende un tipo di approfondimento della cronaca, che non si esaurisce nella mera descrizione dei fatti, ma è il risultato di una indagine volta alla ricerca delle cause, delle spiegazioni e delle connessioni di determinate vicende, per far emergere aspetti e circostanze sino a quel momento ignoti<sup>(42)</sup> –, ovvero di mera cronaca nulla toglie né aggiunge al contenuto formale e sostanziale della critica, e quindi nulla dice sulla liceità di quest'ultima. Nel caso di specie, tra l'altro, è dubbio che si trattasse di un'inchiesta giornalistica, essendo l'articolo stato pubblicato all'indomani della conferenza

(40) Punto n. 4 *cons. dir.*

(41) Sez. V, 30 novembre 2018 (dep. 17 gennaio 2019), n. 2092, punto n. 6 *cons. dir.*

(42) Anche definito "giornalismo investigativo". Cfr. sul punto: AGOSTINI, *Dentro la notizia. Inchiesta e cronaca nella stampa quotidiana*, Franco Angeli, 1988, in particolare p. 43 ss.; DE MARTINO - BONIFACCI, *Dizionario pratico di giornalismo*, Mursia, 1990, p. 119 ss.; BELLU, *Il giornalismo d'inchiesta e l'etica pubblica*, in *Problemi dell'informazione*, 2005, 2, p. 141 ss.; BIANDA, *Inchiesta giornalistica e opinione pubblica. Opacità o narrazione: chi vede chi?*, in *Problemi dell'informazione*, 2006, 2, p. 197 ss.

stampa degli inquirenti immediatamente successiva al fermo del presunto omicida – come accertato dal tribunale di primo grado –, e, pertanto, non essendovi stato il tempo necessario per svolgere ricerche approfondite da parte del giornalista, il quale, basandosi sulle risultanze investigative, si è semplicemente posto l'obiettivo di stimolare riflessioni sullo stato di degrado della gioventù.

Al di là, poi, delle corrette affermazioni che la cronaca svolge nei confronti della critica una «funzione meramente strumentale», rappresentandone, con il suo contenuto di verità, il presupposto imprescindibile, e che la critica ha un «contenuto diverso è più ampio» rispetto alla cronaca, la Cassazione non fa altro che ribadire la necessità del requisito della «pertinenza», ma non affronta il problema centrale della «continenza», il vero parametro per stabilire quando una espressione sia o meno offensiva.

#### **4. RILIEVI SULLA TIPICITÀ OGGETTIVA DELL'ART. 595 C.P. E SULLA SUSSUNZIONE DEL FATTO CONCRETO SOTTO DI ESSO. LA "MEMORIA DEL DEFUNTO" E L'ONORE DEI FAMILIARI**

Dal punto di vista della tipicità oggettiva potrebbero avanzarsi dubbi sull'integrazione del reato di diffamazione nel caso di offesa alla reputazione di un defunto, qualora sia stata arrecata dopo la morte del soggetto. La soluzione dipende dal concetto di «altrui reputazione»: se cioè la reputazione «altrui» sia quella di una persona vivente ovvero anche di una persona deceduta. Mediante un tecnica normativa biasimevole, il legislatore del '30 ha inserito nell'art. 597 c.p., relativo all'individuazione della titolarità del diritto di querela e all'estinzione del reato, il riferimento alla «offesa alla memoria del defunto», prevedendo in questo caso che siano i prossimi congiunti, l'adottante o l'adottato a poter proporre querela (comma 3) <sup>(43)</sup>.

Deve, quindi, affermarsi che l'oggetto di tutela del reato di diffamazione è anche quello che Arturo Rocco definiva l'"onore familiare" che può essere leso mediante l'offesa alla memoria del defunto <sup>(44)</sup>, e che parte della dottrina considera "onore in senso oggettivo" <sup>(45)</sup>. Attraverso, dunque, il pregiudizio alla reputazione del defunto, in sé penalmente irrilevante, si offende l'onore dei familiari di quest'ultimo, che sono i soggetti passivi titolari del bene giuridico leso <sup>(46)</sup>.

<sup>(43)</sup> Nei *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, Parte II<sup>a</sup>, *Relazione sui Libri II e III del Progetto*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 406, si legge semplicemente che «Rispetto all'ipotesi di offese fatte alla memoria dal defunto, i prossimi congiunti e le altre persone indicate nell'ultima parte dell'articolo 60 sono titolari *iure proprio* del diritto di querela».

<sup>(44)</sup> ART. ROCCO, *L'oggetto giuridico del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Torino, 1913, in *Opere giuridiche*, vol. I, Società editrice del «Foro italiano», 1932, p. 593, parlava di "onore familiare", «cioè, non l'onore di uno o altro membro della famiglia, ma l'onore della famiglia medesima considerata come personalità collettiva», che penalmente sarebbe stato tutelato «mediante il divieto della ingiuria alla memoria dei defunti».

<sup>(45)</sup> SPASARI, voce *Diffamazione e ingiuria - c) Diritto penale*, cit., p. 482.

<sup>(46)</sup> In dottrina, in questo senso: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, vol. VIII, cit., p. 330 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I<sup>5</sup>, cit., p. 207; RENDE, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *N. D.I.*, vol. VI, Utet, 1938, p. 1107-1108, per il quale, in ragione della previsione di cui all'art. 597 c.p., deve concludersi «che i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato (ma non anche tutte le altre persone di cui parlava il vecchio codice) in seguito all'offesa recata alla memoria di un loro defunto, sono dalla legge considerati offesi in un diritto proprio (l'onore) e, come tali, *iure proprio* possono querelarsi»; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 211 e 213, per quale occorre chiedersi «se, in una più integrale e personalistica concezione dei delitti contro la



Vi è però una disposizione che sembra ritagliata su misura a casi del genere, la cui applicazione potrebbe eviterebbe i tempi e i costi dei procedimenti penali, ma soprattutto gli strascichi che questi ultimi recano sistematicamente con sé quando riguardano i giornalisti. Parliamo dell'art. 724 c.p., che sanziona «qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti». Originariamente si trattava di una contravvenzione concernente la «polizia dei costumi» (Sezione I, Capo II, Titolo I, Libro III), che prevedeva l'ammenda da lire 100 a 3000 <sup>(47)</sup>. A seguito dell'intervento di depenalizzazione del 1999 <sup>(48)</sup> costituisce un illecito amministrativo presieduto da sanzione pecuniaria da 51 a 309 euro. La disposizione ad oggi risulta del tutto inapplicata <sup>(49)</sup>, ma per gli scopi di prevenzione che eventualmente si volessero perseguire l'ammontare della sanzione risulta veramente irrisorio.

---

persona umana, anche la memoria del defunto, in quanto proiezione morale ultraesistenziale della persona umana, non possa essere oggetto di tutela diretta, pur se limitatamente alla diffamazione, ad opera di altra specifica previsione, così come oggetto di tutela diretta deve essere la proiezione fisica ultraesistenziale della persona umana costituita dal cadavere, se non si vuole dare per ammesso che la dignità della persona umana ed il rispetto ad essa dovuto si esauriscano con la morte dell'individuo e dimenticare che la "pari dignità", su cui si fonda la tutela costituzionale dell'onore, come caratterizza l'incapace non meno del capace, il detenuto non meno del libero, così caratterizza il "morto" come il "vivo". In giurisprudenza si veda Sez. V, 17 marzo 2017 (dep. 3 maggio 2017), n. 21209, che ha affermato che nell'ipotesi di offesa alla memoria del defunto «i soggetti elencati nell'ultimo capoverso dell'art. 597, vantano *iure proprio* il diritto di presentare la querela, poiché essi stessi – e non il *de cuius* – si qualificano come i soggetti passivi dell'offesa, in quanto titolari dell'interesse a difendere la memoria del loro congiunto».

<sup>(47)</sup> In dottrina, per PIACENTINI, voce *Bestemmia*, in *Nss. d.I.*, vol. II, Utet, 1958, p. 380, la norma fu «introdotta con il fine di rendere punibile qualunque manifestazione che contrastasse con il sentimento di venerazione e di pietà verso i defunti»; l'Autore riteneva, inoltre, che l'oltraggio al defunto fosse punibile a titolo di dolo ai sensi degli artt. 408 e 410 c.p., dunque quali ipotesi di *vilipendio* su cadavere, e a titolo di colpa ai sensi dell'art. 724 c.p. Secondo CIPRIOTTI, voce *Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. V, Giuffrè, 1959, p. 301, «L'elemento materiale del reato di manifestazioni oltraggiose verso i defunti consiste in qualunque manifestazione di idee o di sentimenti (sia a voce che per iscritto; sia mediante gesti o altri atti), che sia offensiva del sentimento di venerazione e di pietà verso i defunti: rientrano quindi in tali manifestazioni le invettive, le imprecazioni o maledizioni, i gesti dispregiativi, le parole ingiuriose, e ogni altra forma di vilipendio». Si veda, infine, DALL'ORA, *Del vilipendio di cadavere e, in generale, dei giudizi di "vilipendio" e di "oscenità"*, in *Giust. pen.*, 1949, II, c. 922 ss. Nessuna indicazione utile è dato rinvenire nella Relazione ministeriale al Codice penale con riferimento a tale disposizione. Nei *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. V, cit., p. 515-516, ove si legge solo che la contravvenzione «è affatto nuova. Tali manifestazioni, che, pur non essendo ispirate da un *animus iniuriandi*, contrastano con i sentimenti di venerazione e di pietà verso i defunti, sono prevedute nel Progetto in maniera non solo ampia, ma generica, per comprendere tutte quelle, che ricorrono comunemente, specie in alcuni ceti sociali. Ho soppresso nel testo definitivo la parola "turpiloquio", perché compresa nel concetto più esteso di "manifestazione": ciò, del resto, era stato già chiesto da varie Magistrature». Nella versione progettuale dell'art. 724 era previsto anche un terzo comma – il quale recitava che «La pena è aggravata, se il fatto è commesso da persona addetta a servizi religiosi o mortuari, ovvero alla educazione di minori» – che, secondo il Guardasigilli, era stata «suggerita dalla considerazione dei particolari obblighi, che incombono a coloro che sono addetti a servizi religiosi o mortuari, ovvero alla educazione di minori».

<sup>(48)</sup> Art. 57 del d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507, recante "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205*". Ai sensi dell'art. 19-bis disp. coord. trans. c.p. (r.d. 28 maggio 1931, n. 601) la competenza ad applicare la sanzione è il prefetto.

<sup>(49)</sup> Ci risulta solamente un vecchissima sentenza, risalente al tempo in cui era ancora una contravvenzione: Cass. pen., 6 luglio 1932, massimata in *Giust. pen.*, 1933, II, c. 93 nel seguente modo: «Commette il reato di manifestazione oltraggiosa verso i defunti colui che, nell'atto in cui si apprestano i funerali di Tizio, pronuncia le parole: "non farete il discorso a quella carogna che è morta", e poi, affacciandosi al balcone, con le mani appoggiate sui fianchi, sorride in atteggiamento di disprezzo al momento del passaggio del corteo funebre, turbandone lo svolgimento per l'indignazione provocata nel pubblico».

## 5. BREVE CONCLUSIONE

Indipendentemente dalla condivisibilità delle motivazioni che hanno portato all'assoluzione dell'imputato, l'analisi delle sentenze mette in evidenza come la valutazione dell'offensività dei giudizi critici sia altamente opinabile, soprattutto in vicende come quella in oggetto, riguardanti una particolare forma di critica che possiamo definire "sociale", in quanto avente ad oggetto il comportamento sociale dell'individuo, che rappresenta una costante della comunicazione mass-mediatica <sup>(50)</sup>e che si inserisce inevitabilmente nella dicotomia valoriale della "moralità/immoralità". Si tratta di una critica "etica", spesso legata ad episodi criminosi e a fatti di cronaca giudiziaria, come nel caso affrontato dalla sentenza in commento, che risolvendosi nell'attribuzioni di qualifiche (es.: quella di "spacciatore") risulta automaticamente offensiva.

Nel caso di specie, ciascun organo giudicante ha espresso pareri difformi rispetto alle stesse espressioni consistenti in un paragone e nell'attribuzione di una qualifica. In primo grado, entrambe sono state considerate talmente offensive da non poter essere scriminate; in secondo grado, solo il paragone è stato considerato offensivo e non scriminato; in Cassazione, entrambe sono state considerate rispondenti ai criteri di verità, pertinenza/attualità e continenza.

Quando, pur di fronte ad espressioni oggettivamente offensive, ma vere, pertinenti e continenti – come quelle che consistono nell'attribuzione di mere qualifiche (es.: "fornitore di droga" o "spacciatore") –, si sposta la valutazione dalla verità della cronaca al giudizio della critica, in particolar modo di quella definita "sociale", il rischio, altamente probabile – e forse purtroppo ineludibile –, è che la visione o la sensibilità del giudice rispetto ai valori sociali e alle situazioni di vita di un particolare momento storico determini l'assoluzione ovvero la condanna dell'imputato; finendo così per essere, quello del giudice, un *giudizio su un giudizio* – o, rimanendo in tema, una *critica della critica* – e venendosi a sostituirsi la conformità o non conformità del fatto alla legge penale con la conformità o non conformità del fatto alla legge morale o alla visione del giudice.

Il rischio che dalla interpretazione della legge (e del concetto di "continenza") si passi alla interpretazione personale del fatto è serio. Ciò che può essere moralmente retto per qualcuno, può non esserlo per qualcun'altro. Prendiamo ad esempio proprio l'utilizzo di sostante stupefacenti, non necessariamente quelle "pesanti" per le quali sussiste un diffuso giudizio di condanna (nel caso di specie si trattava di *hashish*). Un giudice più "liberale" potrebbe considerarsi offeso da un articolo che qualifichi in maniera dispregiativa un soggetto come "spacciatore" o "drogato" e, per tale motivo, ritenere integrato il delitto di diffamazione; al contrario, un giudice più "conservatore" potrebbe condividere il giudizio del giornalista e mandarlo assolto. Allo stesso modo, si pensi all'aborto: definire "assassina" una donna che ha interrotto la gravidanza, anche nei limiti stabiliti dalla legge, potrebbe essere considerata un'espressione offensiva o non offensiva a seconda della visione personale della libertà della donna.

Non si potrà mai stabilire con certezza quale sia il limite della critica. Come ha giustamente osservato un'autorevole dottrina, «sul terreno della prassi penalistica, appare sempre più evidente la perdita di capacità della giurisprudenza di costituire un solido e sicuro punto di

---

<sup>(50)</sup> Soprattutto degli ultimi decenni, grazie all'esplosione nei palinsesti televisivi dei cc.dd. "talk show" – definito come il «programma televisivo (lett. "spettacolo di parola") che fa dell'opinione e della chiacchiera il suo centro spettacolare» (voce *Talk show*, in *Lessico del XXI Secolo*, vol. II, Treccani, 2013, p. 525) – dominati dalla figura dell'"opinionista", che spesso svolge la professione di giornalista.

riferimento per le relative valutazioni in termini di illiceità. Le decisioni dei giudici sono infatti affette da notevole variabilità, essendo esse non solo frutto della non sufficiente determinazione dei parametri normativi ma anche prodotto delle varie sensibilità soggettive come pure di valutazioni di opportunità etico-politico-sociale, specie laddove si tratta di operare dei bilanciamenti con il bene – di pari rango costituzionale – della libera manifestazione del pensiero che in materia assume le forme del diritto di cronaca e del diritto di critica»<sup>(51)</sup>.

Ci si trova, insomma, di fronte ad uno di quei “dilemmi giuridici” che rendono il diritto, soprattutto quello penale, un fenomeno in parte non determinabile legislativamente a livello di struttura linguistica, né controllabile in relazione alla sua applicazione, né predeterminabile rispetto ai suoi effetti; situazione che, in ottica *de jure condendo*, rende ardua una qualsiasi modifica della norma e l’eventuale scelta della decriminalizzazione della diffamazione. Come ogni caso in cui la discrezionalità del giudice risulta eccessivamente ampia e incontrollabile, anche il caso di specie rende concreto, e forse già realizzato, il rischio dell’aumento del grado di ineffettività del diritto penale, rispetto sia alla tutela dell’onore che alla libertà di espressione<sup>(52)</sup>.

Questa considerazione trova riscontro nel fatto che, già a metà degli anni Novanta, in base ad alcune indagini statistiche, è stata rilevata la «sostanziale inanità» della tutela penale – a causa del ridotto numero delle condanne rispetto alle querele presentate, della esiguità delle pene, dei brevi termini prescrizionali e dei numerosi provvedimenti clemenziali –, che avrebbe determinato il sopravvento dell’azione civile risarcitoria, favorita anche dall’evoluzione giurisprudenziale dei criteri di quantificazione del danno non patrimoniale<sup>(53)</sup>.

Nella delicata materia della tutela penale dell’onore, allora, la soluzione può essere offerta, forse, dalla c.d. “giustizia riparativa”<sup>(54)</sup>, che intervenga a sostituire le logiche penalistiche del castigo attraverso la previsione di rimedi riparativi progressivi (o anche cumulativi). Si va dalla *rettifica* – il cui obbligo attualmente incombe solo sui giornalisti<sup>(55)</sup> (per i quali, in ogni caso, deve mantenersi almeno la sanzione amministrativa nel caso di sua violazione)<sup>(56)</sup>, ma che dovrebbe estendersi ad altre categorie di soggetti (in ragione della funzione che rivestono o delle modalità con cui hanno arrecato l’offesa) – alle *pubbliche scuse* – purché adeguatamente

<sup>(51)</sup> FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, cit., p. 79.

<sup>(52)</sup> Ci riferiamo alla ineffettività c.d. “secondaria” (o “di secondo grado”), ossia quella che, secondo FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. I, *Teoria del diritto*<sup>2</sup>, Laterza, 2012, p. 698-699, dipende dalla non attuazione delle garanzie secondarie della responsabilità per gli atti illeciti, e quindi dalla ineffettività delle relative norme secondarie (o di diritto processuale); si avrà, dunque, «un’effettività secondaria delle norme penali se non è troppo elevata la cifra oscura dei reati non accertati o comunque non perseguiti né sanzionati».

<sup>(53)</sup> ZENO-ZENCOVICH, voce *Onore e reputazione*, cit., p. 94, comma 1, e dottrina citata in nt. 16. Segnalano l’inversione del trend anche: FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I, cit., p. 79; PACE - PETRANGELI, voce *Cronaca e critica (diritto di)*, cit., p. 338.

<sup>(54)</sup> Sulla quale, per uno sguardo generale, si rinvia a COLAMUSSI, voce *Giustizia riparativa (Restorative justice)*, in *Dig. d. pen.*, agg. V, Utet, 2010, p. 423 ss.

<sup>(55)</sup> Che per i giornalisti costituisce anche un dovere deontologico ai sensi dell’art. 4 del *Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica* (pubblicato in *G. U.* n. 179 del 3 agosto 1998) e dell’art. 9 del *Testo unico dei doveri del giornalista* (approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016).

<sup>(56)</sup> Attualmente prevista all’art. 8, comma 5, l. n. 47 del 1948. In precedenza si trattava di un delitto sanzionato con la multa, abrogato dall’art. 32 l. 24 novembre 1981, n. 689.

pubblicizzate <sup>(57)</sup>–, sino al *risarcimento del danno* – con rafforzamento dei cc.dd. “*punitive damages*” o della inedita *species* della “sanzione civile pecuniaria” <sup>(58)</sup>, o persino la loro esclusività in ragione della difficoltà della prova del danno –.

In conclusione, rileviamo che recentemente il Tribunale di Salerno ha sollevato questione di incostituzionalità degli artt. 13 l. n. 47 del 1948 e 595, comma 3, c.p., per violazione degli artt. 3, 21, 25 e 27, nonché 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto anche la sola previsione astratta della pena detentiva sarebbe eccessivamente limitativa del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero, nonché irragionevole e sproporzionata rispetto al bene giuridico tutelato <sup>(59)</sup>.

Il lungo travaglio del reato di diffamazione sembra non trovare fine.

---

<sup>(57)</sup> Scuse alle quali soprattutto i giornalisti sembrano essere allergici, ritenendo di essere sempre nel giusto e di essersi limitati a dire la “verità”.

<sup>(58)</sup> Attualmente la sanzione civile pecuniaria è applicabile solo in caso di accoglimento da parte del giudice civile della domanda di risarcimento del danno (art. 8, comma 2, d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7), e nel caso dell’ingiuria l’ammontare può arrivare fino ottomila euro (art. 4 d.lg. cit.).

<sup>(59)</sup> Si veda l’articolo di Musco, *Carcere per i cronisti? Un’assurdità, decida la Corte costituzionale*, consultabile alla pagina web <https://ildubbio.news/ildubbio/>.

